



STEFANO CAMBIAGGI
NOTAIO

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. 27805 RACC. 14813

STATUTO

SO.CREM – Società per la cremazione APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "SO.CREM – Società per la cremazione APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Siena e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

L'associazione ha come scopo la cremazione delle salme, nella tutela della dignità umana e nel rispetto del sentimento di civile pietà verso i defunti:

- a) ponendo in essere, quale mandataria speciale degli associati, ogni comportamento necessario per attuarne la volontà di essere cremati rispettandone pertanto ogni ideologia, opinione religiosa, condizione personale e sociale;
- b) predisponendo lo svolgimento delle pratiche che l'ordinamento impone per la cremazione con l'obiettivo della loro massima speditezza e vigilando sulla correttezza e trasparenza delle stesse;
- c) promuovendo e diffondendo il principio della cremazione, con ogni mezzo ritenuto idoneo ed efficace, alla ricerca dell'ottenimento di ogni futura facilitazione legislativa a favore dello svolgimento della cremazione, nel rispetto delle normative nazionali e locali;
- d) curando che l'incenerimento dei soci defunti avvenga in osservanza della loro volontà espressa liberamente con documento testamentario depositato presso la sede dell'associazione e da questa conservato in originale;
- e) vigilando sulle condizioni igieniche e di civile dignità dell'Ara e dell'impianto crematorio e delle urne cinerarie ivi conservate appartenenti a soci defunti ed a cittadini non soci ma ugualmente cremati;
- f) partecipando ad eventuali gare d'appalto per la gestione degli impianti crematori qualora l'Amministrazione Comunale (attuale proprietario a seguito di donazione da parte dell'Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno" sezione di Siena, nell'anno 1986) ritenesse di indirne;
- g) favorendo e sostenendo la costituzione di enti associativi che



abbiano finalità analoghe, collaborando attraverso l'adesione alla Federazione Italiana delle Società per la Cremazione e, pertanto, alla Federazione Internazionale per la Cremazione di cui è membro effettivo;

h) L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

i) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, Titolo II D.Lgs 117/2017 (ETS).

l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 Marzo 2000, numero 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 Dicembre 2007 numero 244.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Può aderire liberamente e volontariamente all'associazione ogni persona che abbia compiuto i 18 anni di età e sia nel pieno possesso delle facoltà mentali.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente



STEFANO CAMBIAGGI
NOTAIO

Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'iscrizione dei nuovi soci ha luogo presso la sede sociale o anche all'esterno di essa, purché in tal caso alla presenza di almeno un componente del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60= (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60= (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3-a I soci si distinguono in Effettivi e Onorari.

I soci Effettivi sono coloro che abbiano versato la quota di ammissione e quella annuale i cui importi sono fissati dal Consiglio direttivo con revisione annuale.

I soci Onorari sono coloro che hanno sostenuto l'andamento dell'associazione per almeno 25= (venticinque) anni dall'atto della loro iscrizione come pure coloro che abbiano favorito con il loro operato le finalità dell'Associazione ed il cui apporto si sia dimostrato particolarmente utile per consolidarla.

La proclamazione a socio Onorario compete all'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

3-b Sono a carico dei familiari e/o eredi le spese per tutto ciò che normalmente è di pertinenza di imprese di onoranze funebri ed assicurative che non può né deve essere svolto dall'associazione.

3-c Qualora i familiari e/o eredi, disattendendo la volontà espressa dal socio defunto, omettano o ricusino di procedere alla sua cremazione non avvisando l'associazione, la cremazione stessa sarà eseguita al momento in cui se ne verrà a conoscenza, nei termini e tempi previsti dalle vigenti leggi e disposizioni in materia di polizia mortuaria, assumendo l'associazione stessa le iniziative legali necessarie.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- in morte, all'osservanza da parte dell'Associazione dell'impegno assunto di provvedere, senza alcun onere aggiuntivo, al disbrigo di ogni pratica di sua competenza relativa allo svolgimento della cremazione, nel rispetto incontestabile dell'esecuzione della volontà espressa in vita.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- comunicare la propria variazione di recapito, specificando l'eventuale trasferimento ad altra "SO.CREM".

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio moroso per due anni consecutivi sarà escluso dall'associazione con comunicazione tramite raccomandata a.r.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3= (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)



STEFANO CAMBIAGGI
NOTAIO

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- Il/la Presidente;
- Il Collegio dei Sindaci revisori.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3= (tre) mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare soltanto un altro socio/a.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20= (venti) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge e revoca i componenti degli organi associativi e del Collegio dei Sindaci Revisori;
- approva il bilancio di cassa entro il mese di aprile dell'anno in corso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- proclama i soci onorari su proposta del Consiglio direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- nomina la Commissione Elettorale composta da 3= (tre) membri effettivi e da 2= (due) supplenti che, a sua volta, tramite lista aperta, indirà le elezioni per il rinnovo delle cariche.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. La prima e la seconda convocazione non possono essere fissate nello stesso giorno e tra la prima e la seconda convocazione dovranno decorrere 48= (quarantotto) ore.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di

approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita essendovi presenti o rappresentati almeno tre quarti dei Soci e le deliberazioni dovranno riportare il consenso della maggioranza dei soci.

In seconda convocazione le delibere saranno assunte a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti;

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di cassa e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- elaborare ed approvare un eventuale regolamento interno che definisca le norme riguardanti l'amministrazione dell'Associazione, il funzionamento e l'esecuzione del presente statuto;
- proporre all'Assemblea la proclamazione dei soci onorari.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso da 5= (cinque) o 7= (sette), eletti dall'Assemblea per la durata di 3= (tre) anni e sono rieleggibili.

Al proprio interno eleggono un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo tiene seduta ordinaria almeno una volta ogni 4= (quattro) mesi e straordinaria ogni volta che il Presidente o 3= (tre) membri ne facciano richiesta motivata.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate: si applica l'articolo 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Tutte le cariche sono gratuite, sono rimborsabili le spese documentate purché autorizzate.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Le votazioni devono essere sempre fatte con voto palese.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Assume, se necessario, le funzioni di mandatario "post mortem" di un socio con riferimento alle disposizioni di ultima volontà relative alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni previa autorizzazione del Consiglio.

Il Segretario redige i verbali delle adunanze di Consiglio direttivo e delle Assemblee, cura l'aggiornamento del Libro degli associati e del registro dei volontari.

Il Tesoriere svolge le funzioni di cassiere e provvede agli acquisti su delibera del Consiglio direttivo o dietro autorizzazione del Presidente riferendo periodicamente, a questi organi, del suo operato.

ART. 10

(Collegio dei Sindaci revisori)

Il Collegio dei Sindaci revisori viene eletto dall'Assemblea contemporaneamente al Consiglio.

E' composto da 3= (tre) membri effettivi, anche non soci, - fra loro viene scelto il Presidente che deve essere in possesso di specifiche competenze ed esperienza professionali - e 2= (due) membri supplenti.

Il Collegio ha l'obbligo di controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sulla tempestiva e corretta applicazione dello statuto, accertare la regolare tenuta dei libri contabili e delle scritture a norma di legge.

ART. 11

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4= (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci revisori, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi su richiesta scritta indirizzata al Presidente.

ART. 16

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

ART. 17 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, all'Associazione di Pubblica Assistenza di Siena, previo parere positivo dell'Ufficio, regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal codice civile.

Ogni disposizione statutaria diversa da quelle contenute nel presente statuto è abrogata dal giorno della sua approvazione in legale adunanza.

Firmato: Tommasina MATEROZZI - Stefano CAMBIAGGI (Notaio).

=====

Copia conforme

